

Ordinanza del Tribunale 21 ottobre 2011 — Groupement Adriano, Jaime Ribeiro, Conduril/Commissione

(Causa T-335/09) ⁽¹⁾

(«Ricorso di annullamento — Programma MEDA I — Accordo di finanziamento specifico — Mandato conferito all'Unione europea per recuperare crediti dovuti da un terzo al Regno del Marocco — Nota di addebito — Lettera di sollecito — Atti indissociabili dal contratto — Atto non impugnabile — Irricevibilità»)

(2011/C 370/41)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Groupement Adriano, Jaime Ribeiro, Conduril — Construção, ACE (Porto, Portogallo) (rappresentanti: avv.ti A. Pinto Cardoso e L. Fuzeta da Ponte)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. M. Rouchaud-Joët e S. Delaude, agenti, assistiti dall'avv. R. Faria da Cunha)

Oggetto

Domanda di annullamento, da un lato, della nota di addebito n. 3230905272 emessa dalla Commissione il 12 giugno 2009 e, dall'altro, della lettera 3 agosto 2009 con la quale la Commissione ha ordinato il pagamento della somma reclamata tramite la nota di addebito nonché dei relativi interessi di mora.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è stato dichiarato irricevibile.
- 2) La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Groupement Adriano, Jaime Ribeiro, Conduril — Construção, ACE.

⁽¹⁾ GU C 267 del 7.11.2009.

Ricorso proposto il 19 settembre 2011 — Euro-Information/UAMI (EURO AUTOMATIC PAIEMENT)

(Causa T-497/11)

(2011/C 370/42)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Euro-Information — Européenne de traitement de l'information (Strasburgo, Francia) (rappresentante: avv. A. Grolée)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 7 luglio 2011, procedimento R 370/2011-2;
- condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente nel procedimento dinanzi all'UAMI e nell'ambito del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «EURO AUTOMATIC PAIEMENT», per prodotti e servizi delle classi 9, 35, 36, 37, 38, 42 e 45

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 207/2009, in quanto il marchio di cui si chiede la registrazione non sarebbe descrittivo.

Ricorso proposto il 7 ottobre 2011 — Luxembourg Patent Co./UAMI — DETEC (FIREDETEC)

(Causa T-527/11)

(2011/C 370/43)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Luxembourg Patent Co. SA (Lintgen, Lussemburgo) (rappresentante: avv. K. Manhaeve)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sistemas de Seguridad, Detección y Extinción de Incendios, SL (DETEC) (Madrid, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 26 luglio 2011, procedimento R 736/2010-4, nella parte in cui ha accolto l'opposizione avverso la domanda di marchio della ricorrente per «estintori; estintori (attrezzature) che individuano ed estinguono automaticamente e autonomamente il fuoco», della classe 9, e «Messa a punto di estintori, di materiali per estinguere il fuoco e di apparecchi per estinguere il fuoco», della classe 42; e

— condannare il convenuto e — eventualmente — la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a pagare congiuntamente e solidalmente tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «FIREDETEC», per prodotti delle classi 1, 9, 17 e 42 — domanda di marchio comunitario n. 4904389

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione spagnola n. 1759982 del marchio figurativo «DETEC», per prodotti della classe 9; registrazione spagnola n. 1759983 del marchio figurativo «DETEC», per servizi della classe 37; registrazione comunitaria n. 3813219 del marchio figurativo «DETEC Sistemas de Seguridad, Detección y Extinción de Incendios, SL», per prodotti e servizi delle classi 9, 37 e 45

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha valutato erroneamente l'esistenza del rischio di confusione tra il marchio richiesto ed il marchio contrapposto.

Ricorso proposto il 6 ottobre 2011 — ALOUMINION/Commissione

(Causa T-542/11)

(2011/C 370/44)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Alouminion A.E. (Maroussi, Grecia) (rappresentanti: G. Dellis e N. Korogiannákis, dikigori)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 13 luglio 2011, C(2011) 4916 def., relativa all'aiuto di Stato n. C 2/2010 (ex NN 62/2009) cui la Grecia ha dato esecuzione a favore della Alouminion tis Elladas A.E.,
- condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Col presente ricorso la ricorrente chiede, in base all'art. 263, n. 4, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in

proseguo: «TFUE»), l'annullamento, con le conseguenze di cui all'art. 266, n. 1, TFUE, della decisione della Commissione europea 13 luglio 2011, C(2011) 4916 def., n. C 2/2010 (ex NN 62/2009), (in proseguo: la «decisione»), sulla concessione di aiuti di Stato all'impresa Alouminion tis Elladas.

A sostegno delle sue conclusioni, la ricorrente fa valere sei motivi di annullamento:

- violazione dell'art. 1 del regolamento n. 659/1999 e violazione delle regole sulla ripartizione delle competenze tra la Commissione ed i giudici nazionali nonché del diritto alla tutela giurisdizionale. La Commissione ha valutato le circostanze di fatto in maniera manifestamente erronea, ha tenuto conto di elementi manifestamente errati ed ha palesemente commesso un errore di diritto qualificando come «nuovo» il supposto aiuto. La misura controversa è stata adottata in forza di un regime identico a quello dell'asserito aiuto e la decisione contestata della Commissione è insufficientemente motivata;
- violazione dell'art. 107, n. 1, TFUE nella misura in cui la Commissione ha erroneamente accertato l'esistenza di un vantaggio, non ha applicato il criterio dell'imprenditore privato e non ha esaminato il ricorrere delle ragioni commerciali oggettive che giustificano la tariffa convenzionale del 1960;
- violazione dell'art. 107, n. 1, TFUE, nella misura in cui la Commissione ha erroneamente accertato la selettività dell'aiuto, nonostante l'obbligo per la DEI (Dimosia Epichirisi Ilektrismu, ente nazionale elettrico) di fissare in modo uniforme le tariffe per categorie di consumatori uniformi ed in modo diverso per categorie di consumatori diversi, a seconda del grado di differenziazione di queste ultime;
- violazione dell'art. 107, n. 1, TFUE, nella misura in cui la Commissione ha erroneamente accertato l'alterazione degli scambi degli Stati membri e l'incidenza sui medesimi, benché la ricorrente non ottenga alcun vantaggio rispetto alle altre imprese di alluminio date le caratteristiche uniformi dell'alluminio e la pubblicità dei prezzi fissati nel listino di borsa;
- metodologia errata nel calcolare l'entità del presunto vantaggio;
- violazione dell'obbligo di motivazione e
- violazione del principio del legittimo affidamento in ragione della posizione precedente della Commissione secondo cui la fissazione convenzionale delle tariffe da parte della DEI a favore della ricorrente non costituiva un aiuto di Stato illegittimo, nonché dei diritti della difesa della ricorrente.